REGOLAMENTO (CEE) N. 1858/92 DELLA COMMISSIONE

del 7 luglio 1992

recante deroga al regolamento (CEE) n. 3816/90 in ordine al periodo di validità dei titoli MCS

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare gli articoli 83 e 251,

visto il regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che determina le regole generali d'applicazione del meccanismo complementare applicabili agli scambi [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3816/90 della Commissione, del 19 dicembre 1990, che determina le modalità di applicazione del meccanismo complementare degli scambi per taluni prodotti nel settore delle carni suine destinate al Portogallo [3] modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3772/92 [4], che stabilisce nell'articolo 6 che il titolo MCS ha una validità di 18 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo;

considerando che, in seguito a circostanze eccezionali che hanno creato perturbazioni negli scambi tra il Portogallo e gli altri Stati membri, si ravvisa l'opportunità di prorogare urgentemente di due settimane il periodo di validità dei titoli rilasciati l'8 e il 15 giugno 1992;

considerando che, per evitare il prodursi di un vuoto giuridico, è necessario disporre che il presente regolamento entri in vigore il 24 giugno 1992;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga al disposto dell'articolo 6, del regolamento (CEE) n. 3816/90, il periodo di validità dei titoli MCS rilasciati l'8 e il 15 giugno 1992 è prorogato di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 24 giugno 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 luglio 1992.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[2] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.
[3] GU n. L 366 del 29. 12. 1990, pag. 33.
[4] GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 32.